

## Dalle false partite Iva alle società di comodo: limiti ed esclusioni ai raggi X

L'ipotesi dell'accollo di debiti altrui non è l'unica per la quale sia stata esclusa o limitata l'applicazione dell'istituto della compensazione fiscale.

### False partite Iva

Il comma 2-quater del citato art. 17 del dlgs n. 241/97 prevede che i contribuenti ai quali sia stato notificato provvedimento di cessazione della partita Iva ai sensi dell'art. 35, comma 15-bis, del dpr n. 633/1972, non possono avvalersi della compensazione dei crediti, di qualunque importo e tipologia. Come accennato nella pagina precedente, la legge di bilancio 2024 ha esteso l'inibitoria anche ai soggetti cessati d'ufficio in base al comma 15-bis1, inserito dalla legge n. 197 del 29 dicembre 2022.

Il divieto in esame interessa tutti i crediti suscettibili di compensazione ai sensi dell'art. 17 citato, compresi i crediti c.d. speciali (non risultanti dalle dichiarazioni e denunce periodiche), anche se non riferibili all'attività d'impresa o di lavoro autonomo esercitata con la partita Iva chiusa d'autorità. L'inibitoria ha effetto dalla data di notifica del provvedimento e fino a quando la partita Iva risulti cessata. I crediti bloccati potranno essere utilizzati soltanto in compensazione verticale, oppure richiesti a rimborso secondo le disposizioni vigenti.

### Soggetti cancellati dal Vies

Un altro divieto è previsto dal comma 2-quinquies del predetto art. 17, secondo cui i contribuenti destinatari di un provvedimento di esclusione della partita Iva dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, ai sensi dell'art. 35, comma 15-bis, del dpr n. 633/1972, non possono avvalersi, a partire dalla data di notifica del provvedimento, della compensazione dei crediti Iva risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai modelli TR, fino a

quando non abbiano rimosso le irregolarità che hanno causato l'esclusione. Diversamente da quella di cui al comma 2-quater, pertanto, l'inibitoria in esame non interessa tutti i crediti, ma soltanto i crediti Iva.

### Contribuenti morosi

L'art. 31 del dl n. 78 del 31 maggio 2010 stabilisce che la compensazione dei crediti di cui all'art. 17, comma 1, del dlgs n. 241/97, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali è scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza del divieto, si applica la sanzione del 50% dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento, fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato.

La sanzione non può essere applicata fino al momento in cui sull'iscrizione a ruolo pendente contestazione giudiziale o amministrativa e non può essere comunque superiore al 50% di quanto indebitamente compensato. La sanzione è applicata dagli uffici mediante l'atto di contestazione ed è definibile in via agevolata con il pagamento di un terzo. E' ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte. In sostanza, la norma impone una sorta di obbligo di precedenza della compensazione dei crediti, che deve prioritariamente riguardare il saldo delle pendenze scadute, con le modalità stabilite dal decreto Ministro economia 10 febbraio 2011 (modello F24 da trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate, codice tributo "Ruol").

### Gruppi Iva

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto Ministro economia 6 aprile 2018, i crediti Iva annuali e infrannuali maturati dai Gruppi Iva di cui all'articolo 70-bis del citato dpr n. 633/1972 non possono essere utilizzati per il pagamento dei debiti tributari e contributivi dei soggetti che vi partecipano. Si ricorda inoltre che, nell'ambito della liquidazione Iva di gruppo di cui al citato art. 73 del dpr n. 633/1972, le società che vi partecipano non possono compensare i crediti trasferiti alla controllante, spettando solo a quest'ultima la facoltà di compensare il credito di gruppo (risoluzione Agenzia delle entrate n. 221 del 9 luglio 2002).

### Società di comodo

Ai sensi dell'art. 30, comma 4, della legge n. 724 del 23 dicembre 1994, per le società e gli enti non operativi in base alle disposizioni della legge stessa, l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione annuale presentata ai fini dell'Iva non è ammessa al rimborso né può costituire oggetto di compensazione. In pratica, le società c.d. "di comodo" non possono effettuare la compensazione orizzontale del credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale relativa al periodo d'imposta nel quale versano nella condizione di non operatività. Si rammenta che le disposizioni sulle società di comodo possono essere disapplicate in caso di conseguimento di valori di affidabilità in linea con la normativa Isa richiamata nella pagina precedente.

—© Riproduzione riservata—■

